



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

Regioni e Province Autonome

LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica

LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II

SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo

LORO SEDI

ASSOCertBIO

MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.0115947 del 10/03/2021

**Oggetto: soppressione cautelativa – art. 10 DM 15962 del 20 dicembre 2013.**

Nel corso del “*Tavolo Tecnico Agricoltura Biologica*” tenutosi in data 4 novembre 2020, sono stati sollevati alcuni dubbi sull'applicazione dell'articolo 10 del DM n. 15962/13, con particolare riferimento all'automatismo della soppressione cautelativa.

Parimenti, Coldiretti con nota n. 25/AT del 12 febbraio u.s. ha rappresentato medesimi dubbi, riferiti specificamente a casi di contaminazione accidentale da acido fosforoso e/o etilfosfonico.

Inoltre con nota del 19 febbraio u.s. Assitol ha chiesto puntuale riscontro sulla contaminazione da residui di pesticidi al di sotto del limite massimo consentito dalla normativa.

A tal proposito si fa presente quanto di seguito riportato:

Il DM n. 309 del 13 gennaio 2011 prevede una soglia numerica di contaminazione da prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica pari a 0.01 mg/kg oltre la quale in nessun caso un prodotto può essere commercializzato come biologico.

Tale soglia numerica con il DM n.7264 del 10 luglio 2020 è stata modificata per quanto riguarda i residui di acido fosforoso. Per tale sostanza la soglia è stata fissata a 0,05 mg/kg con deroga fino al 31dicembre 2022 che innalza tale soglia a 0,5 mg/kg per le colture erbacee e 1,0 mg/kg per le colture arboree. Tali soglie si applicano anche ai prodotti trasformati in considerazione delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscelazione.

Con lo stesso DM per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati la soglia per l'acido etilfosfonico è stata determinata in 0,05 mg/kg, sino alla data del 31 dicembre 2022,

La violazione dei limiti di pesticidi ed acido fosforoso/ etilfosfonico stabiliti dai decreti ministeriali suddetti, determina l'adozione da parte dell'organismo di controllo di misure per le non conformità nei confronti degli operatori biologici.

Il particolare il DM n. 15962 del 20 dicembre 2013, che disciplina le non conformità, prevede che la presenza di sostanze non ammesse sui prodotti ottenuti da un operatore in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal DM 309 del 13 gennaio 2011, costituisce una irregolarità per la quale è prevista come misura la soppressione del riferimento al termine biologico.

Tuttavia, l'organismo di controllo applica la misura corrispondente all'irregolarità in seguito ad una indagine che accerti l'accidentalità della presenza di residui, escludendo altre infrazioni più gravi, di seguito descritte: 1) la presenza non accidentale di sostanze non ammesse a causa di misure precauzionali non applicate, che determina la sospensione di un mese dell'operatore 2) l'utilizzo di prodotti non ammessi, che determina la sospensione di sei mesi ed il ritorno in conversione per un periodo di 24/36 mesi.

Ne deriva che l'organismo di controllo applica la soppressione delle indicazioni riferite al metodo biologico ai sensi del DM 309 del 13 gennaio 2011, solo a conclusione delle indagini che hanno escluso altre non conformità più gravi. Infatti, come ha più volte chiarito la Commissione Europea, l'indagine è sempre necessaria in caso di rilevazione di una sostanza non ammessa a prescindere dal quantitativo di residuo riscontrato.

La disposizione riportata nell'allegato 1 del DM 309 del 13 gennaio 2011: *“Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui”*, nonché la disposizione di cui all'allegato 2 dello stesso DM: *“Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione”*, devono essere interpretate alla luce di quanto sopra specificato riguardo alla necessità dell'indagine.

Cio' premesso in merito alla necessità di svolgere l'indagine, si evidenzia che tale necessità non comporta obbligatoriamente l'applicazione della soppressione cautelativa sul prodotto oggetto di indagine.

Difatti, l'art. 91.2 del Reg. (CE) n. 889/2008 dispone che: *“Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio”*. Il successivo art. 10 del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 prevede che: *“L'organismo di controllo, in ottemperanza all'articolo 91.2 del Reg. (CE) n. 889/2008 è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche e il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura”*.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni si deduce che l'organismo di controllo debba prevedere tra le proprie procedure la possibilità e le modalità di applicazione della soppressione

cautelativa . Lo stesso organismo ha altresì facoltà di esigere, in via provvisoria, che l'operatore non commercializzi il prodotto con riferimento al metodo biologico.

Le suddette procedure non prevedono automatismi nell'applicazione della soppressione cautelativa in presenza di residui, in quanto, ai sensi dell'articolo 91.2 del Reg. (CE) n. 889/08, l'organismo di controllo può esigere che in via provvisoria l'operatore non commercializzi il prodotto come biologico per un determinato lasso di tempo, solo nel caso in cui il sospetto di non conformità sia fondato, fatta salva l'obbligatorietà dell'indagine anche in presenza di residui inferiori alle soglie di cui al DM 309 del 13 gennaio 2011 e DM 7264 del 10 luglio 2020.

Infine, relativamente all'interpretazione del risultato analitico positivo, con particolare riferimento al *Limit Of Quantification* (LOQ), il competente ufficio PQAI1 anche alla luce delle valutazioni della DG SANTE nel report '*Overview report on a series of audits carried out in eu member states to evaluate pesticide residue control systems in organic production (2015-2016)*' ha chiesto alla Commissione Europea di discuterne nel corso del Comitato Produzioni Biologiche (COP) che si è tenuto in data 3 e 4 marzo p.v. al fine di armonizzare tale aspetto a livello Europeo.

La Commissione nel corso della suddetta riunione si è impegnata a riscontrare in forma scritta la richiesta di chiarimento suddetta.

Il Capo Dipartimento  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato Digitalmente ai sensi del C.A.D.)